



COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE

N. 51

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria in Prima Convocazione

- Seduta Pubblica -

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2021 AI SENSI DELL'ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175.

Addì **TRENTA DICEMBRE DUEMILAVENTIDUE**, alle ore **18:30** Solita sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente disposizione di legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti:

1) SANTONI ALESSANDRO	Presente
2) BORELLI PIERLUIGI	Assente
3) MONCIATTI GABRIELE	Presente
4) VACCARI LORENZA	Presente
5) BERNARDONI DAVIDE	Presente
6) STEFANINI PAOLA	Presente
7) QUERZOLA SIMONE	Presente
8) SERRA ROBERTO	Presente
9) BICHICCHI MATTEO	Assente
10) SANTI SERGIO	Presente
11) BICHICCHI FEDERICA	Presente
12) FABBRI SERGIO	Presente
13) URAGANI GIANCARLO	Presente

E' presente l'assessore esterno Lorenza CAROSI.

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE, **Dr. BARBI PAOLO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ING SANTONI ALESSANDRO - SINDACO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri: **BERNARDONI DAVIDE, FABBRI SERGIO, VACCARI LORENZA**

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2021 ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. 19 Agosto 2016, N. 17.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Santoni illustra l'argomento, descrivendo in modo dettagliato quali sono le prescrizioni a carico del comune contenute nel D.Lgs.19 agosto 2016 n.175 in merito alle partecipazioni societarie pubbliche. Il Sindaco termina l'intervento ricordando che il Comune di San Benedetto Val di Sambro detiene partecipazioni societarie in Lepida S.c.p.a. ed Hera S.p.a. e che dalla presente revisione periodica delle partecipazioni pubbliche emerge che non sono necessari nuovi piani di razionalizzazione

RICHIAMATO il D.Lgs.n.175/2016, recante: "Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica" (di seguito "T.U.S.P."), ed in particolare:

- l'art. 4, comma 1), che dispone che: *"Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. "*;

- l'art. 20, che prevede:

"1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";*

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art.20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. – ossia di un Piano di Riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per

il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

- non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a €.500.000,00 (*vedi art. 26, comma 12-quinquies T.U.S.P.*);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che i provvedimenti di cui sopra devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla sezione della Corte dei Conti competente per territorio ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 del T.U.S.P., nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del T.U.S.P.;

ATTESO CHE:

- il Comune è tenuto, quindi, ad effettuare con il presente atto un'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, alla data *del 31 dicembre 2021*;

- le disposizioni del TUSP devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATI:

- l'atto di revisione straordinaria delle società partecipate del comune di San Benedetto Val di Sambro, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29.09.2017;

- l'atto di revisione ordinaria delle società partecipate dal comune di San Benedetto Val di Sambro, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 21.12.2018;

- l'atto di revisione ordinaria delle società partecipate dal comune di San Benedetto Val di Sambro, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 20.12.2019;

- l'atto di revisione ordinaria delle società partecipate dal comune di San Benedetto Val di Sambro, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 28.12.2020;

- l'atto di revisione ordinaria delle società partecipate dal comune di San Benedetto Val di Sambro, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 28.12.2021;

TENUTO CONTO che è fatta, comunque, salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società "*in house providing*", sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n.175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le Linee Guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti in merito al monitoraggio ed al controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

VISTA la documentazione elaborata dal Ministero delle Finanze Dipartimento del Tesoro in materia di revisione periodica dello stato di attuazione della razionalizzazione delle partecipate pubbliche ai sensi dell'art.20 comma- 1 e 4 del D.Lgs.175/2016 "Patrimonio della PA Applicativo Partecipazioni";

TENUTO CONTO degli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla relazione ed al Censimento della partecipazioni pubbliche redatte in collaborazione fra Ministero del Finanze - Dipartimento del Tesoro

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società attualmente partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la presente ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 del T.U.S.P., nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che alla data del 31.12.2021 il comune di San Benedetto Val di Sambro deteneva le seguenti partecipazioni:

1 **LEPIDA S.C.P.A.: 0,00156%**;

2 **HERA S.p.A.: 0,14512%**;

DATO ATTO che ad oggi non vi sono interventi di razionalizzazione da prevedere:

ACQUISITO agli atti il parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli tecnico e contabile ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 ess.mm.ii.;

PRESENTI N°11 ASTENUTI Nessuno

VOTAZIONE PALESE: VOTANTI N° 11 , FAVOREVOLI N° 11 , CONTRARI N°0 ;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la Relazione tecnica di ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, detenute dal Comune di San Benedetto Val di Sambro alla data del 31 dicembre 2021, come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, allegata a questa Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale: **Allegato A**);

2. **DI PRENDERE ATTO** che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;

3. **DI COMUNICARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 3 del T.U.S.P.

4. **DI DICHIARARE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**, con successiva, separata e seguente votazione il presente provvedimento, a mente dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000.

FAVOREVOLI N.° 11 , CONTRARI N.° 0 ASTENUTI N.° 0



COMUNE DI SAN BENEDETTO

VAL DI SAMBRO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Ricognizione periodica delle Partecipazioni Pubbliche

(art. 20 comma 1 e ss. del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.)

"Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica"


**Relazione Tecnica
al 31/12/2021**

INDICE

- GRAFICO DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE

(alla data del 31/12/2020)

- INTRODUZIONE
- RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
- PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE – CONCLUSIONI



(*) Le Linee Guida predisposte dal Ministero dell'Economia-Dipartimento del Tesoro, nel paragrafo 2: "*Perimetro Soggettivo*", chiariscono che i consorzi tra Comuni, che non rivestono forma societaria:

- rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute;
- non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi.

1. INTRODUZIONE

La Legge di stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "Processo di Razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto Decreto Legislativo hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il Decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società " *in house*" (art. 16);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17); l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18); la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25); l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Dopo aver adempiuto alla ricognizione straordinaria della società a partecipazione pubblica, le Amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29/09/2017, questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Con delibere successive ha adempiuto alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute nel rispetto delle prescrizioni contenute nel T.U.S.P. .

**MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI
RAZIONALIZZAZIONE**

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	Percentuale di partecipazione	Motivazioni della scelta
LEPIDA S.p.A	Diretta	<p>Reti, Datacenter e Servizi, nello specifico:</p> <p>Rete Lepida - Rete internet a banda larga; - Infrastruttura di cooperazione applicativa che permette lo scambio di informazioni tra sistemi informativi di Enti diversi;</p> <p>ParER – Servizio per conservazione degli archivi digitali;</p> <p>MultiPLER sistema per l'archiviazione, l'adattamento e l'erogazione di contenuti multimediali.</p>	0,00156 %	<p>Mantenimento della quota azionaria posseduta (0,00156 %).</p> <p>Si prevede di mantenere la partecipazione societaria in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.</p> <p>In proposito, si sottolinea che la qualità di socio in Lepida s.p.a. è condizione necessaria al fine di fruire dei servizi "strumentali" di cui all'allegato C alla convenzione stipulata fra gli Enti soci ai sensi dell'art. 4- bis, l.r. n. 11 del 2004 (e successive modificazioni).</p> <p>Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 11 gennaio 2019 è stata approvata la convenzione – quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto del nuovo ente: "Lepida SCPA" a valere dal 1 gennaio 2019.</p>

HERA S.p.A.	Diretta	Gestione risorse idriche, energetiche, ambientali	<p>0,145%</p> <p>Nel corso del 2019 sono state alienate con procedura ad evidenza pubblica le azioni di Cosea Ambiente spa e stipulato il relativo contratto di cessione.</p> <p>A seguito della cessione il Comune di San Benedetto Val di Sambro ha ricevuto n.21.230 azioni Hera spa che, sommate alle precedenti azioni detenute, hanno portato la partecipazione complessiva a n. 2.161.687azioni corrispondente allo 0,145 % del capitale sociale;</p> <p>Tale partecipazione azionaria non è stata oggetto di variazioni nel corso del 2021.</p> <p>Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ed in via secondaria il servizio di gestione dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani.</p>	<p>Posto che ai sensi dell'art.26, comma 3°, TUSP, «le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015» e considerato che la volontà del legislatore è quella di ridurre i costi delle pubbliche amministrazioni derivanti dalla partecipazione in società, è opportuno evidenziare che sul bilancio non gravano costi di funzionamento in quanto la società risulta in costante attivo e con utile di esercizio che distribuisce annualmente ai soci.</p> <p>In questo momento si ritiene utile il mantenimento della partecipazione, e non è necessario alcuna azione di razionalizzazione</p>
-------------	---------	---	--	---

In attuazione di quanto stabilito con Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 13 aprile 2018 avente ad oggetto **“Cosea S.p.A. dismissione quote societarie - provvedimenti conseguenti”**, che costituisce integrazione alla deliberazione n.39 del 29 settembre 2017 ad oggetto **“ Revisione straordinaria delle partecipazioni – ex Art. 24 D.lgs del 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizioni partecipazioni societarie possedute”**, e in cui sono state riconsiderate le scelte effettuate in sede di revisione straordinaria, questo Comune ha provveduto ad attivare le procedure necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, Conferendo all’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese lo svolgimento della

procedura ad evidenza pubblica per la cessione delle azioni di Cosea Ambiente S.p.A. e la concessione della discarica di "Ca di Ladri".

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del suddetto articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzii i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;

- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del T.U.S.P. sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del T.U.S.P. ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del T.U.E.L. e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del T.U.S.P. stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2020.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda al precedente paragrafo.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE - CONCLUSIONI

In conclusione, non sono state attuate azioni di razionalizzazione straordinaria nel corso del 2021 in quanto l'assetto proprietario detenuto dal comune di San Benedetto Val di Sambro non ne rendeva necessaria la sua previsione. In sede di ricognizione ordinaria

occorre, pertanto, confermare l'assetto proprietario e ribadire che non occorre predisporre un nuovo piano di razionalizzazione per le partecipazioni possedute.

Si conferma quindi il mantenimento delle partecipazioni in **Lepida ScpA** e in **Hera Spa** nelle quantità sopra indicate.

San Benedetto Val di Sambro, 27 dicembre 2022

Il ViceSegretario Comunale
Paolo Barbi

Documento firmato digitalmente

COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2021 ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di , ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 27.12.2022

Dr. Paolo BARBI

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE AREA CONTABILITA' E BILANCIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 27.12.2022

IL RESPONSABILE AREA CONTABILITA' E BILANCIO

Dr. Paolo BARBI



COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 51 del 30/12/2022

OGGETTO:

Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2021 ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175.

Letto, approvato e sottoscritto.

**FIRMATO
IL SINDACO
ING SANTONI ALESSANDRO**

**FIRMATO
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. BARBI PAOLO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).